

N. 66

**REGOLAMENTO PER LA
PREVIDENZA SOCIALE DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE**

**(Approvato con deliberazione del Commissario con poteri di Giunta
Comunale n. 79 del 20/04/2012)**

Regolamento per la previdenza sociale del CORPO di POLIZIA LOCALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4 lettera c, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale a tempo indeterminato non amministrativi. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

Art. 2 - DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Senago, a tempo indeterminato non amministrativi, previo raggiungimento degli obiettivi di Peg.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 CdS. comma 4 lettera C, e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa.
2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da P.I.P. (Piani Pensione Individuali), o prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.
3. Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure previste dal Regolamento dei Contratti dell'Ente, a cura del Comitato di cui all'art. 9.

Art. 4 - FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS. comma 4 lettera C. Tale quota deve corrispondere ad una percentuale compresa tra una quota pari tra il 5% e il 10 % del 50% dei proventi complessivi e, comunque, non può essere inferiore ad € 500,00.
2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. Il Comando di Polizia Locale e il Settore Risorse provvederanno ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ed a curare la gestione delle relative convenzioni.
4. La somma destinata a tale risorsa, mantenendo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere incrementata in funzione dell'adeguamento ISTAT a cui sono soggetti gli importi delle sanzioni del C.d.S. compatibilmente con le normative vigenti.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
 - Capitale garantito;
 - Rendimento minimo annuo garantito;
 - possibilità di interruzione dell'erogazione del premio.

2. Il Comando di Polizia Locale può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.
2. Ogni appartenente al Comando di Polizia Locale è libero di aderire allo strumento finanziario individuato dal Comitato di settore o, se lo ritiene, far liquidare le risorse a lui spettanti a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari che ritiene opportuni, previa verifica del contratto di previdenza sociale sottoscritto.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.L. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
 - Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
 - Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
 - Riscattare la propria posizione individuale.
2. L'obbligo contributivo dell'ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'obbligo dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.
2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

TITOLO II DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SETTORE

Art.8 - ISTITUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, con il presente Titolo è regolata l'attività del Comitato di Settore per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).

Art. 09 - COMPOSIZIONE

1. Nel Comitato di Settore, i componenti vengono scelti tra i soli operatori di Polizia Locale ed è formato secondo i seguenti criteri:
 - due componenti individuati per mezzo di votazione palese a maggioranza, tra gli appartenenti al Corpo di P.L.
 - il Comandante di Polizia Locale, o suo sostituto, con funzioni di presidente.
2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il solo personale destinatario del presente Regolamento.

Art. 10 - FUNZIONAMENTO E DURATA

1. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.

2. La sede del Comitato è individuata nel Comando di P.L.. Nel caso di indisponibilità, l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.
3. Il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri non possono essere immediatamente rieletti.

Art. 11 - FINALITÀ ED INIZIATIVE

1. Nell'ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare:
 - Svolge attività di supporto tecnico preliminare per la predisposizione degli atti di bando e capitolato se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all'art. 3
 - Svolge funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi.
2. Di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti.

Art. 12 - COLLABORAZIONI

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Comitato opera.
2. I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione, purché operanti senza scopo di lucro e, comunque, di rivalsa economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa sono individuati a cura del Comitato stesso tra gli operatori di P.L., tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini filantropici.

Art. 13 - ADEMPIMENTI

1. Il Comitato di gestione è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. Tale relazione è presentata alla Giunta Comunale, per la sua formale approvazione. La delibera è esposta presso la sede del Corpo di P.L.
2. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici.
3. Le sedute del Comitato sono aperte agli operatori di P.L., nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'approvazione della Deliberazione di Giunta.
2. Per l'anno 2012 la quota di cui all'art. 4, comma 1, è definita in € 500,00 pro capite.

Art. 15 - NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare la Legge Regionale n. 31/2008 e il Codice della Strada.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.
4. La spesa derivante dal presente Regolamento dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale.